



ad 16.442

Iniziativa parlamentare I dipendenti delle start up con partecipazioni nell'azienda vanno esentati dalla rilevazione dell'orario di lavoro

**Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 29 agosto 2023**

Parere del Consiglio federale

del 1° novembre 2023

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 29 agosto 2023¹ concernente l'iniziativa parlamentare 16.442 I dipendenti delle start up con partecipazioni nell'azienda vanno esentati dalla rilevazione dell'orario di lavoro.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ FF 2023 2216

Parere

1 Situazione iniziale

Il 9 giugno 2016 il consigliere nazionale Marcel Dobler ha depositato l'iniziativa parlamentare *16.442 I dipendenti delle start up con partecipazioni nell'azienda vanno esentati dalla rilevazione dell'orario di lavoro*, con la quale chiede che la legge del 13 marzo 1964² sul lavoro (LL) sia modificata in modo che gli impiegati delle start up che beneficiano di modelli di partecipazione (*Employee Stock Option Plans*) possano concordare un orario di lavoro basato sulla fiducia, ossia non debbano registrare il proprio orario di lavoro. Il 20 febbraio 2017 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha dato seguito all'iniziativa. Il 23 gennaio 2018 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha invece proposto all'unanimità di non darvi seguito. Il 7 maggio 2019, su proposta della sua Commissione, il Consiglio nazionale ha tuttavia accolto l'iniziativa parlamentare e il 21 agosto 2020 la CET-S ha infine accettato di darvi anch'essa seguito.

Il 5 maggio 2022 la CET-N ha approvato un testo su cui potesse basarsi il progetto attuativo dell'iniziativa parlamentare. Nella riunione del 24 ottobre 2022 ha discusso il progetto preliminare preparato sulla base di questo testo e lo ha sottoposto a una procedura di consultazione svoltasi dal 17 novembre 2022 al 3 marzo 2023. Il 26 giugno 2023 la Commissione ha preso atto del rapporto sui risultati della procedura. Considerati i vari pareri controversi pervenuti, ha incaricato l'Amministrazione federale di elaborare delle proposte volte a precisare il testo di legge. Tuttavia, il 29 agosto 2023 la Commissione ha deciso di mantenere inalterata la versione originale, approvando quindi il testo inviato in consultazione³ e raccomandando alla propria Camera di adottarlo⁴. Con lettera dell'8 settembre 2023, il Consiglio federale è stato invitato a esprimere il proprio parere.

2 Parere del Consiglio federale

2.1 Informazioni generali

L'iniziativa parlamentare in questione risale al 2016 ed è strettamente correlata alle iniziative *16.423 Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti*, tolta dal ruolo il 18 settembre 2019 dal Consiglio degli Stati, e *16.414 Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi*, tolta dal ruolo il 7 giugno 2023. Durante i vari dibattiti nelle Commissioni è tuttavia emerso che il problema non risiedeva tanto nella registrazione dell'orario di lavoro, quanto piuttosto nelle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo previste dalla legge sul lavoro (LL); tali disposizioni erano infatti considerate incompatibili con la situazione in cui versavano determinate aziende. In

² RS 822.11

³ FF 2023 2217

⁴ FF 2023 2216

aziende prevede la partecipazione azionaria dei dipendenti, allo stato attuale la quota di start up potenzialmente interessate dalla modifica di legge sarebbe compresa tra l'1 e il 3 per cento (ossia tra le 400 e le 1200 aziende).

2.3 Parere sul progetto preliminare della Commissione

Per adempiere quanto chiesto dall'iniziativa parlamentare 16.442, la CET-N ha deciso di escludere per cinque anni dal campo d'applicazione della LL i lavoratori di aziende neocostituite aventi partecipazioni nell'azienda stessa (art. 3 lett. d^{bis}), affinché durante tale periodo non siano loro applicabili le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo. Secondo la proposta della maggioranza questi lavoratori sarebbero comunque assoggettati alle disposizioni concernenti la protezione della salute (art. 3a lett. d).

Concretamente, il progetto preliminare stabilisce che la legge non si applica «ai lavoratori di aziende costituite da meno di cinque anni che partecipano ai risultati dell'azienda in quanto titolari di quote della stessa».

Dalla procedura di consultazione emerge che il progetto è controverso⁸. Oltre alle critiche mosse dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i Cantoni si sono detti particolarmente preoccupati per il rischio di abusi dovuto all'impiego di una terminologia poco chiara e hanno chiesto delle precisazioni in merito alla cerchia di aziende interessate e al tipo di partecipazioni concesse ai lavoratori che comporterebbero l'esclusione di questi ultimi dal campo d'applicazione della legge. Inoltre, due associazioni di categoria (Società Svizzera degli impresari-costruttori e GastroSuisse) propongono che la deroga valga unicamente per i lavoratori che non sottostanno a un contratto collettivo di lavoro.

Ciononostante, la Commissione ha deciso di non modificare il progetto preliminare. In seguito a questa decisione sono state presentate varie proposte di minoranza.

La modifica legislativa che propone la Commissione è imprecisa. In caso di revisione della legge sul lavoro, la cui esecuzione è di competenza cantonale, occorre dare sempre la giusta importanza all'attuabilità delle norme e ai timori espressi dai Cantoni.

Il progetto preliminare non si limita alle aziende neocostituite aventi un potenziale innovativo e operanti in determinati settori né spiega se la definizione di «start up con partecipazioni nell'azienda» comprenda soltanto le aziende che prevedono partecipazioni effettive dei dipendenti superiori a un certo valore.

Il timore ripetutamente espresso secondo cui la formulazione proposta dalla modifica legislativa nasconde il rischio di abusi non è stato preso in considerazione. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che il progetto commissionale sia lacunoso e non sia in

⁸ Cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione Iv. pa. Dobler 16.442 e pareri pervenuti: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse 2022 > Parl. > Procedura di consultazione 2022/74 > Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato, e nel commercio (Eccezione riguardante i lavoratori di aziende di nuova costituzione).

grado di ottenere la maggioranza dei consensi, come dimostra anche la grande quantità di proposte di minoranza.

Vi è inoltre da chiedersi se la soluzione da adottare per un gruppo così ristretto di aziende e di collaboratori interessati dalla deroga (ovvero coloro che non sono già esclusi dal campo d'applicazione della LL) sia quella di una revisione legislativa. Secondo il Consiglio federale sarebbe opportuno esaminare la possibilità di varare anche per le start up, a livello di ordinanza, una deroga alle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo, come è già stato fatto varie volte per altre tipologie di aziende in collaborazione con le parti sociali interessate. Se necessario, il Consiglio federale sarebbe disposto a sostenere tale proposta e a delegarne l'attuazione all'Amministrazione federale.

3 Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di non entrare in materia sul progetto di legge.

